

Legge di bilancio

La riforma dell'Irpef

La Legge di Bilancio 2022, come “primo passo” verso una più ampia riforma del sistema di tassazione dei redditi, ha modificato le aliquote e gli scaglioni IRPEF, nonché le detrazioni da riconoscere ed applicare all'imposta lorda, una volta determinata.

Le aliquote si riducono da cinque a quattro e vengono anche rimodulati gli scaglioni d'imposta, ora così articolati:

Importo reddito	Aliquota IRPEF
Da 0 a 15.000 €	23%
Da 15.000 a 28.000 €	25%
Da 28.000 a 50.000 €	35%
Oltre 50.000 €	43%

In pratica resta immutato il primo scaglione di reddito (e la relativa aliquota pari al 23%), si abbassa di due punti percentuali (da 27 a 25%) l'aliquota del secondo, il precedente terzo scaglione (aliquota pari al 38%) viene rimodulato con aliquota inferiore (35%) per i redditi compresi da 28.000 a 50.000 €, superiore invece (43%) per la fascia 50.000 – 55.000 €, oltre che per i redditi superiori (oltre 55.000 €).

Queste invece le nuove detrazioni per lavoro dipendente ex art. 13 del TUIR:

- **1.880 €**, se il reddito complessivo non supera 15.000 €; l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 €. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 €;
- **1.910 €**, aumentata del prodotto tra 1.190 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 € ma non a 28.000 €; l'importo effettivamente spettante è così ottenuto:

$$\text{detrazione effettiva} = 1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito}) / 13.000]$$

- **1.910 €**, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 € ma non a 50.000 €; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 €, ovvero:

$$\text{detrazione effettiva} = 1.910 \times [(50.000 - \text{reddito}) / 22.000]$$

Per i redditi compresi tra 25.000 e 35.000 € la detrazione è aumentata di 65 €.



Le modifiche riguardano inoltre il trattamento integrativo ex DL 3/2020 (cd. bonus IRPEF o bonus 100 euro), che dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto:

- nell'importo massimo, pari a 1.200 €, per redditi fino a 15.000 €
- per redditi compresi tra 15.000 e 28.000 € - a condizione che la somma delle “normali” detrazioni sia di ammontare superiore all'imposta lorda; in tal caso la misura del trattamento integrativo effettivamente spettante sarà pari ad un importo - comunque non superiore a 1.200 € - dato dalla differenza tra le detrazioni spettanti e l'imposta lorda.

Scompare infine l'ulteriore detrazione prevista dall'art. 2 del sopra citato D.L. n. 3/2020, articolo che viene abrogato a far data dal 1° gennaio 2022